



Prot. 2622/2018



Prot. 1563/2018

Catania, 25 ottobre 2018

Al Sindaco del Comune di Paternò

Dott. Antonino Naso

ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it

Rif.: Determina Sindacale n. 30 del 18/10/2018

NOMINA SALVATORE FABIO ONORATO E CARMELO CARUSO A CONSULENTI E COLLABORATORI PER LA MATERIA RIGUARDANTE LE PROBLEMATICHE DI PROTEZIONE CIVILE E REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: DIFFIDA E RICHIESTA DI REVOCA

A seguito della emanazione della Determina Sindacale n. 30/2018, pubblicata nel sito web del Comune di Paternò in data 18/10/2018, ed alle segnalazioni a questi Ordini professionali da parte di propri iscritti, si rassegnano le seguenti osservazioni.

PREMESSO CHE

- il Sindaco del Comune di Paternò (CT), in data 18.10.2018, ha pubblicato la determina in epigrafe con cui ha nominato il dott. geol. Salvatore Fabio Onorato ed il dott. ing. Carmelo Caruso quali *“consulenti e collaboratori per la materia riguardante le problematiche di protezione civile e redazione del piano comunale di protezione civile”*
- nella predetta D.S. è riportato che i professionisti *“hanno dato la propria disponibilità ad essere incaricati e svolgere opera di collaborazione e/o consulenza a **titolo gratuito**”*

CONSIDERATO CHE

la normativa vigente, allo stato attuale, prescrive:

- Equo compenso, art.19-bis comma 1, viene inserito, dopo l'art. 13 della L. n.247 del 31.12.2012, l'art. 13-bis *Equo compenso e clausole vessatorie*; in tale articolo, al comma 2: *“si considera equo il compenso [...] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione [...]”*.

- Equo compenso, art.19-bis comma 2: *“La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge”*.
- Codice Civile, art. 2233 (Compenso): *“[...] la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”*.
- Codice deontologico Architetti
 - art.20 (Concorrenza sleale) comma 2: *“La rinuncia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica”*
 - art.24 (Contratti e compensi) comma 6: *“La richiesta di compensi, di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare”*.
- Codice deontologico Ingegneri
 - 11.3: *“La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi”*.
 - 11.4: *“L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie”*.
 - 11.5: *“Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà”*.
 - 15.3: *“E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione”*.

RICHIAMATE LE COMUNICAZIONI

- Prot. 3166 del 20/11/2017 del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Catania indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Catania, ai dirigenti degli Uffici tecnici degli stessi Comuni ed agli iscritti all’ordine professionale ed avente per oggetto *“Disponibilità svolgimento prestazioni gratuite – Diffida”*

- Prot. 2177 del 06/12/2017 del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania indirizzata ai Sindaci ed ai dirigenti degli Uffici tecnici dei Comuni della Provincia di Catania ed avente per oggetto *Affidamento/svolgimento di prestazioni gratuite*
- Prot. 2247 del 19/12/2017 del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania indirizzata agli iscritti ed avente per oggetto *Affidamento/svolgimento di prestazioni gratuite*

VISTA LA NOTA

Inviata a mezzo PEC in data 24/10/2018 dall'ing. Carmelo Caruso al Sindaco del Comune di Paternò, al dirigente del settore Protezione Civile del Comune di Paternò ed al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, in cui afferma di non aver mai dato *“la propria disponibilità ad essere incaricato e svolgere opera di collaborazione e/o consulenza a titolo gratuito”* e chiede di *“annullare la Determina Sindacale n. 30 del 18/10/2018 nella parte (a lui) riferita”* e in ogni caso *“comunica di non essere disponibile ad accettare incarichi a titolo gratuito”*.

Tutto ciò premesso, considerato, richiamato e visto

l'Ordine degli Architetti P.P.C. e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

DIFFIDANO il Sindaco del Comune di Paternò

- a chiedere e ricevere prestazioni gratuite da parte degli iscritti a questi Ordini Professionali

CHIEDONO al Sindaco del Comune di Paternò

- di **REVOCARE** in autotutela la D.S. 30/2018, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti.

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
Arch. Alessandro Amaro

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
Ing. Giuseppe Platania

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.

ORDINE ARCHITETTI PPC di Catania – Largo Paisiello n. 5, 95124 CATANIA – T. 095 7153615 – F. 095 316790

protocollo@ordinearchitetticatania.it - ordinearchitetticatania@archiworldpec.it

ORDINE INGEGNERI di Catania – via V. Giuffrida n. 202, 95128 CATANIA – T. 095436267/095436547 – F. 095448324

infording@ording.ct.it - ordine.catania@ingpec.eu